



COMUNE DI MONFALCONE

## **Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

<b>Art. 1 – Oggetto del regolamento</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Soggetto attivo</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Presupposto impositivo e base imponibile</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Soggetti passivi</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Periodi di applicazione del tributo</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Aliquote del tributo</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune</b>	<b>5</b>

### **TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

<b>Art. 8 – Detrazione per abitazione principale</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 – Riduzioni ed esenzioni</b>	<b>5</b>

### **TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

<b>Art. 10 – Dichiarazione</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 – Riscossione e versamento del tributo</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 – Funzionario responsabile</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 – Accertamento</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 – Sanzioni</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15 – Interessi</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 - Rimborsi</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 - Somme di modesto ammontare</b>	<b>9</b>
<b>Art. 18 – Contenzioso</b>	<b>10</b>

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

<b>Art. 19 – Normativa di rinvio</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 – Entrata in vigore</b>	<b>10</b>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monfalcone del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 e ss. della L. 147/2013, una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006, nonché la L. 212/2000 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

### **Art. 2. Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3. Presupposto impositivo e base imponibile**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 675, della L. 147/2013 la base imponibile TASI corrisponde a quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, in L. 214/2011 e viene individuata nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.. Ai fini TASI sono applicabili le riduzioni di base imponibile di cui all'art. 13 D.L. 201/2011.
3. Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'affettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

### **Art. 4. Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolare di autonoma obbligazione tributaria. L'imposta viene determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è

definita dal Consiglio comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di pluralità di possessori, fermo restando quanto previsto nel secondo periodo del comma 1 del presente articolo, ognuno dei possessori paga il tributo in base alla propria percentuale di possesso e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva in relazione alla destinazione dell'immobile. In presenza di omessi o parziali versamenti, il Comune potrà rivolgersi indifferentemente ad uno qualsiasi dei soggetti coobbligati per la riscossione dell'intero debito tributario.
4. In caso di pluralità di detentori, uno dei detentori presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'intero tributo relativo a quell'unità immobiliare.
5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie
6. 4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 5. Periodi di applicazione del tributo.**

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L'imposta viene calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato entro il termine di presentazione della dichiarazione; In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. Analogo trattamento è accordato alle eventuali detrazioni d'imposta, se previste.

#### **Art. 6. Aliquote del tributo**

1. Le aliquote del tributo sono disciplinate dall'art. 1, commi 676, 677 e 678 della L. 147/2013 e s.m.i. e sono soggette ad approvazione del Consiglio comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote possono

essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché delle tipologie di destinazione d'uso degli immobili.

2. Nella determinazione delle aliquote va rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote il Comune, esercitando il potere regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili ed anche in funzione del limite di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 7. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune.**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote determina annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali ed indica, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 8. Detrazione per abitazione principale**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 6, può prevedere apposite detrazioni d'imposta destinate ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011.
2. In caso di pluralità di possessori, nel caso in cui questi utilizzino l'immobile come abitazione principale, la detrazione TASI va ripartita in parti uguali, prescindendo dalla percentuale di possesso di ognuno di essi.

#### **Art. 9. Riduzioni ed esenzioni.**

1. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in L. 68/2014.
2. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, IL Consiglio comunale può stabilire l'applicazione di agevolazioni (riduzioni e/o esenzioni), ai sensi dell'art. 1, comma 679 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
3. Tra i parametri per la concessione delle stesse, si dovrà tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; in tal caso deve essere costituito un fondo iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa.
4. Le agevolazioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, corredato da certificazione ISEE in corso di validità, entro il 30 settembre o altro termine fissato in riferimento all'anno d'imposta.
5. Nel caso in cui le agevolazioni, come applicabili sulla base di quanto deliberato, superino lo stanziamento a bilancio del fondo, le stesse sono proporzionalmente rideterminate.

## **TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

### ***Art. 10. Dichiarazione.***

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
8. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

### ***Art. 11. Riscossione e versamento del tributo.***

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune.
2. L'importo del tributo deve essere annualmente versato mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento del tributo, può far pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti riassuntivi del

tributo risultante dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.

4. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo per la sua quota di possesso.
6. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di dichiarazione, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
7. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
8. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare in relazione alla rispettiva quota di possesso; solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, la richiesta potrà essere rivolta in via solidale agli altri possessori.
9. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, qualora prevista, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

### **Art. 12. Funzionario responsabile**

1. Il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi. Il funzionario, inoltre, può rappresentare l'ente in giudizio per le controversie relative al tributo.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

### **Art. 13. Accertamento**

1. I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o, quando possibile, tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può chiedere il pagamento rateale dell'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo e interessi di mora, mentre è tenuto in ogni caso al pagamento in un'unica soluzione, entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento d'ufficio o in rettifica, delle sanzioni irrogate e delle spese di notifica.
4. L'eventuale pagamento rateale è concesso con le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle entrate del Comune e decade nel caso di omesso versamento anche di una sola rata, con l'obbligo di adempiere in un'unica soluzione entro 5 giorni dalla verifica del mancato versamento. Tale omissione di versamento comporterà l'irrogazione della sanzione, per omesso versamento, pari al 30 per cento (30%) del debito residuo dovuto e non versato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 14. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo dovuto e non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica

la sanzione amministrativa di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  - b) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

#### **Art. 15. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.
2. Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 16. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 15 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 17. Somme di modesto ammontare**

1. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore, per ciascun credito, all'importo di euro 30,00 (trenta,00), con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici/00) euro per anno d'imposta.

### **Art. 18. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate del Comune

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19. Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., ove direttamente applicabili, nonché le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la disciplina sopravvenuta.

### **Art. 20. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001 e dall'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012 n. 228.

